

 FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 88 Istituito in Italia		Lungotevere Michelangelo 900192 Roma
		+39 0422 1745967
		contattapreviambiente@previnet.it fondopreviambiente@pec.it
		www.previambiente.it

NOTA INFORMATIVA

(depositata presso la COVIP il 30 marzo 2026)

Appendice

PREVIAMBIENTE è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

'Informativa sulla sostenibilità'

Al sensi del Regolamento (UE) 2019/288, così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852, Il Fondo deve fornire le informazioni relative all'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei suoi processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai comparti di investimento. Il Fondo ha approvato il 16 dicembre 2020 la "Politica ESG", disponibile nell'area pubblica del sito web (www.previambiente.it), che disciplina la *strategia di investimento sostenibile e responsabile* (SRI) del fondo.

COMPARTO GARANTITO

(di seguito con le parole "prodotto finanziario" si intende fare riferimento al comparto)

**Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali
e
non ha come obiettivo investimenti sostenibili**



I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

Sì, ...

Ai sensi dell'art. 6 Regolamento (UE) 2019/2088 Previambiente integra i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento secondo i Principi Generali indicati nel documento "Politica ESG" in relazione alle attività controverse, monitorando i coinvolgimenti derivanti da bombe a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, tabacco, alcol ed in relazione alle gravi violazioni sociali, ambientali e di governance che interessano gli emittenti societari. Nel corso del 2024 il fondo ha rafforzato/adeguato ulteriormente la propria procedura di monitoraggio degli emittenti coinvolti dalla legge 220, considerando il provvedimento congiunto emanato nel 23 luglio 2024, delle autorità di vigilanza. Il Fondo non adotta pertanto una politica di promozione degli aspetti ESG e non individua specifici obiettivi di investimento sostenibile, come definiti negli art. 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088

No, ...

L'implementazione dei Principi Generali coinvolge direttamente i gestori e il Fondo sottopone il portafoglio investito ad un'analisi periodica al fine di verificare la conformità con le linee guida.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Sì, ...

Il Fondo Pensione Previambiente, pur avendo già integrato una serie di controlli periodici diretti a monitorare i rischi di sostenibilità degli investimenti e disponendo di una propria politica di sostenibilità, è classificato come artt. 6 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088. Le attuali convenzioni di gestione recepiscono la politica di sostenibilità del fondo ma non agiscono attivamente, definendo azioni da adottare e obiettivi per i singoli principali effetti negativi. Ad oggi, pertanto, il Fondo dichiara di non considerare i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'artt. 4 e 7 del Regolamento (UE) 2019/2088, dove "per effetti negativi sulla sostenibilità" si intendono le possibili conseguenze negative derivanti dalle scelte di investimento realizzate in ambito ambiente, sociale e governance. Essendo classificato come artt.6, il Fondo non promuove caratteristiche ambientali o sociali e non individua specifici obiettivi di investimento sostenibile, come definito negli artt. 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 e gli investimenti sottostanti il Fondo Pensione non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili (art 7 Regolamento (UE) 2020/852). Il Fondo si riserva in ogni caso di considerare in futuro gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, a seguito dell'adozione della normativa secondaria di attuazione dell'articolo 4 del Regolamento SFDR.

No, ...



Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)

COMPARTO BILANCIATO

(di seguito con le parole "prodotto finanziario" si intende fare riferimento al comparto)

**Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali
e
non ha come obiettivo investimenti sostenibili**



I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

Sì, ...

Ai sensi dell'art. 6 Regolamento (UE) 2019/2088 Previambiente integra i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento secondo i Principi Generali indicati nel documento "Politica ESG" in relazione alle attività controverse, monitorando i coinvolgimenti derivanti da bombe a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, tabacco, alcol ed in relazione alle gravi violazioni sociali, ambientali e di governance che interessano gli emittenti societari. Nel corso del 2024 il fondo ha rafforzato/adeguato ulteriormente la propria procedura di monitoraggio degli emittenti coinvolti dalla legge 220, considerando il provvedimento congiunto emanato nel 23 luglio 2024, delle autorità di vigilanza. Il Fondo non adotta pertanto una politica di promozione degli aspetti ESG e non individua specifici obiettivi di investimento sostenibile, come definiti negli artt. 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088

L'implementazione dei Principi Generali coinvolge direttamente i gestori e il Fondo sottopone il portafoglio investito ad un'analisi periodica al fine di verificare la conformità con le linee guida.

No, ...



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Sì, ...

No, ...

Il Fondo Pensione Previambiente, pur avendo già integrato una serie di controlli periodici diretti a monitorare i rischi di sostenibilità degli investimenti e disponendo di una propria politica di sostenibilità, è classificato come artt. 6 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088. Le attuali convenzioni di gestione recepiscono la politica di sostenibilità del fondo ma non agiscono attivamente, definendo azioni da

adottare e obiettivi per i singoli principali effetti negativi. Ad oggi, pertanto, il Fondo dichiara di non considerare i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'artt. 4 e 7 del Regolamento (UE) 2019/2088, dove "per effetti negativi sulla sostenibilità" si intendono le possibili conseguenze negative derivanti dalle scelte di investimento realizzate in ambito ambiente, sociale e governance. Essendo classificato come artt.6, il Fondo non promuovere caratteristiche ambientali o sociali e non individua specifici obiettivi di investimento sostenibile, come definito negli artt. 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 e gli investimenti sottostanti il Fondo Pensione non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili (art 7 Regolamento (UE) 2020/852).

Il Fondo si riserva in ogni caso di considerare in futuro gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, a seguito dell'adozione della normativa secondaria di attuazione dell'articolo 4 del Regolamento SFDR.



Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)

COMPARTO AZIONARIO

(di seguito con le parole "prodotto finanziario" si intende fare riferimento al comparto)

**Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali
e
non ha come obiettivo investimenti sostenibili**



I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

Sì, ...

Ai sensi dell'art. 6 Regolamento (UE) 2019/2088 Previambiente integra i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento secondo i Principi Generali indicati nel documento "Politica ESG" in relazione alle attività controverse, monitorando i coinvolgimenti derivanti da bombe a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, tabacco, alcol ed in relazione alle gravi violazioni sociali, ambientali e di governance che interessano gli emittenti societari. Nel corso del 2024 il fondo ha rafforzato/adeguato ulteriormente la propria procedura di monitoraggio degli emittenti coinvolti dalla legge 220, considerando il provvedimento congiunto emanato nel 23 luglio 2024, delle autorità di vigilanza. Il Fondo non adotta pertanto una politica di promozione degli aspetti ESG e non individua specifici obiettivi di investimento sostenibile, come definiti negli art. 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088

L'implementazione dei Principi Generali coinvolge direttamente i gestori e il Fondo sottopone il portafoglio investito ad un'analisi periodica al fine di verificare la conformità con le linee guida.

No, ...



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Sì, ...

Il Fondo Pensione Previambiente, pur avendo già integrato una serie di controlli periodici diretti a monitorare i rischi di sostenibilità degli investimenti e disponendo di una propria politica di sostenibilità, è classificato come artt. 6 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088. Le attuali convenzioni di gestione recepiscono la politica di sostenibilità del fondo ma non agiscono attivamente, definendo azioni da adottare e obiettivi per i singoli principali effetti negativi. Ad oggi, pertanto, il Fondo dichiara di non considerare i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'artt. 4 e 7 del Regolamento (UE) 2019/2088, dove "per effetti negativi sulla sostenibilità" si intendono le possibili conseguenze negative derivanti dalle scelte di investimento realizzate in ambito ambiente, sociale e governance. Essendo classificato come artt.6, il Fondo non promuovere caratteristiche ambientali o sociali e non individua specifici obiettivi di investimento sostenibile, come definito negli artt. 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 e gli investimenti sottostanti il Fondo Pensione non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili (art 7 Regolamento (UE) 2020/852).

No, ...

Il Fondo si riserva in ogni caso di considerare in futuro gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, a seguito dell'adozione della normativa secondaria di attuazione dell'articolo 4 del Regolamento SFDR.



Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)